

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24521 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 07/08/2026

RISCOSSIONE:
CARTELLA DI
PAGAMENTO –
RINUNCIA AL
RICORSO –
ESTINZIONE.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8779/2018 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE FALCO s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Biagi del foro di Livorno,
giusta procura speciale in atti

– *ricorrente* –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale *pro tempore* e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale *pro tempore*

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 2307/14/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, depositata in data 26.10.2017, non notificata;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 2.7.2026;

RILEVATO CHE:

1. La società Immobiliare Falco s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Livorno n. 465/2/2015, che

aveva invece accolto il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 06120140008330319.

2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate sono rimaste intimare.

3. E' stata indi fissata l'adunanza camerale del 2.7.2026.

4. La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 12.6.2026.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, concernente l'obbligo di motivazione degli atti tributari, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.*», la parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto insussistente il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, per la ragione che il tasso di interesse applicato era quello vigente ciascun anno, determinato a norma di legge ed a conoscenza di tutti i cittadini con l'ordinaria diligenza e che l'Ufficio non aveva alcuna discrezionalità nel calcolo degli interessi. Di contro, secondo la ricorrente, a prescindere dalla conoscibilità delle norme di legge sulla determinazione degli interessi, la specialità della normativa tributaria richiede che la cartella di pagamento indichi analiticamente il procedimento di quantificazione degli interessi, al fine di consentire al cittadino di verificare la legittimità della pretesa, non essendo sufficiente l'indicazione dell'importo finale.
2. Va in primo luogo rilevato che il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, firmato dalla parte personalmente, allegando altresì una quietanza di versamento delle somme dovute.
3. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c., il procedimento può pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

4. Nulla per le spese.
5. Non si fa luogo all'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;
nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.

Il Presidente
(Lucio Napolitano)